

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 296)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORSARI, MACCARRONE, MODICA, COSSUTTA, FABIANI, GERMANO, SECCHIA, VENANZI, MAFFIOLETTI, BORRACCINO, DE FALCO, FABBRINI, POERIO, MARANGONI, PINNA, BACICCHI, BOLLINI, COLAJANNI, CORBA, VALENZA e LI VIGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1972

Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208, e successive
modificazioni riguardanti l'indennità agli amministratori
degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI — L'articolo 51 della Costituzione, nell'affermare il diritto di ciascun cittadino ad accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e nell'assicurargli la disponibilità del tempo necessario all'adempimento delle relative funzioni, può trovare attuazione solo se l'eguaglianza e la disponibilità di tempo sono garantite da un sostegno economico che le renda effettive

Questi principi corrispondono ad una importante conquista democratica degli ultimi decenni

Le funzioni elettive degli amministratori locali sono essenziali all'impianto autonomista della struttura della Repubblica come previsto dalla Costituzione e sono perciò fra le prime a meritare il sostegno economico

Il riconoscimento per legge di questa esigenza si è avuto per la prima volta con la

legge 11 marzo 1958, n. 208, che ha fissato l'indennità di carica per gli amministratori comunali e provinciali. La legge è poi stata modificata con le leggi 9 febbraio 1963, numero 148, e 2 aprile 1968, n. 491. Si deve riconoscere che i limiti fissati da tutte queste leggi hanno sempre mantenuto l'indennità ad una quota notevolmente inferiore alle esigenze. Tale deficienza risulta oggi fortemente aggravata dal concorso di due tendenze: l'aumento del costo della vita e l'accrescimento dei compiti amministrativi.

Non occorre una particolare illustrazione per riconoscere l'aumento del costo della vita, ma a questa facile constatazione bisogna aggiungere che la fissazione dell'ultima indennità è avvenuta nel 1968 alla fine di una lunga procedura legislativa che già aveva esposto i livelli in discussione alla valutazione, che, inoltre, i maggiori adeguamenti, resi necessari da un più veloce accre-

scimento dei prezzi, delle retribuzioni fisse e delle indennità per altre cariche elettive, si sono avuti dopo il 1968.

Ma è ancora di maggior peso l'altro elemento considerato e cioè l'aumento dei compiti amministrativi in parte realizzato e in parte in corso di realizzazione per l'entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale, conseguente alla nascita delle regioni.

Questa nuova condizione va considerata non solo dal punto di vista della personale sopravvivenza dell'amministratore, ma anche dal punto di vista della necessità della sua opera ai fini del successo della regione e di tutta l'organizzazione autonomista dei pubblici poteri.

Il rinnovamento dell'organizzazione dei pubblici poteri dipende anche dalla possibilità effettiva della più ampia partecipazione di tutti gli amministratori locali.

L'ente locale è chiamato ad intervenire in modo crescente nella vita amministrativa, economica e sociale e chi ne è amministratore viene a trovarsi al centro di un complesso di interessi pubblici che lo pongono nella condizione di occuparsi di problemi di varia natura e di svolgere una molteplicità di funzioni nell'Assemblea consiliare, nella Giunta, nelle Commissioni, nel lavoro corrente di ufficio, nel contatto con i cittadini e con le rappresentanze delle associazioni in cui si articola la società civile, nello studio e nella elaborazione della soluzione delle varie questioni.

Nessuno può negare che si tratti di una attività che richiede alta qualificazione, preparazione, molto impegno e particolare dedizione.

Non è certo pensabile che si continui a tollerare che questi cittadini — ai quali viene chiesta una prova così rilevante e viene imposto, di fatto, l'abbandono dell'attività professionale con tutte le implicazioni che la cosa comporta — non abbiano assicurati i diritti ritenuti fondamentali per tutti e che sono, appunto, un adeguato compenso per la prestazione data, la continuità di una posizione previdenziale, l'assistenza mutualistica.

Sono questioni che riguardano la condizione dell'Amministrazione locale e nello stesso tempo sono l'aspetto di una situazione di grave disagio e di crisi che colpisce la vita degli istituti del potere locale. Certamente i problemi da risolvere in questo campo sono innanzitutto quelli della riforma delle strutture statali, da realizzarsi nel contesto dell'attuazione piena dell'ordinamento regionale, della riforma della legge comunale e provinciale e della finanza locale nonché nella creazione degli istituti di decentramento e di partecipazione popolare.

Nell'ambito di queste riforme indilazionabili, non si deve ritenere elemento trascurabile l'esigenza di una rivalutazione del mandato elettivo — nel senso di porre concretamente nel giusto rilievo e nella dovuta preminenza nel momento dell'attesa, del controllo e della presenza democratica nella gestione della cosa pubblica — anche attraverso i provvedimenti positivi in ordine alla condizione dell'amministratore dell'Ente locale.

In primo luogo riteniamo giusto procedere ad una generale revisione della tabella (si veda l'articolo 1) che tenga conto della necessità di assicurare agli amministratori, anche a quelli dei piccoli e medi comuni, una indennità capace di costituire il più possibile un congruo compenso per la qualità e la quantità della prestazione data.

Si è inoltre tenuto conto dell'aggravio di impegni che, nella città media, è avvertibile quando sia capoluogo di provincia.

Con l'articolo 1 prevediamo pure la concessione della 13^a mensilità a coloro che godono dell'indennità di carica eliminando la incomprensibile lacuna della precedente legislazione.

Se l'aggiornamento della tabella nella misura proposta è rivolto a creare un più corretto equilibrio tra un'obiettivo valutazione del ruolo delle cariche elettive e delle legittime esigenze di coloro che sono preposti a tale incarico, non meno importante ci sembra la opportunità di regolare questa mate-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ria in modo da evitare di dover far ricorso a nuovi provvedimenti legislativi ogni qual volta si dimostri necessario un ulteriore adeguamento delle indennità medesime in rapporto all'aumentato costo della vita. A tal fine abbiamo previsto (vedi articolo 3) lo stesso meccanismo adottato per la determinazione e l'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Abbiamo ritenuto opportuno stabilire anche un più equo trattamento dei Vice-sindaci o Assessori delegati, per gli assessori dei comuni superiori a 20 mila abitanti e delle province (vedi articolo 2).

Infine abbiamo creduto indispensabile fissare, con apposita norma (vedi articolo 4), il diritto degli Assessori — che non percepiscono l'indennità di carica di cui ai precedenti articoli — e dei Consiglieri comuna-

li e provinciali ad avere una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute di Giunta, di Consiglio o di Commissioni consiliari.

Tale indennità deve aggiungersi alle spese di viaggio per coloro che risiedono fuori del capoluogo, spese che riconosciute ai Consiglieri provinciali con legge 11 marzo 1958, n. 208, appare giusto estendere ai Consiglieri comunali. È forse infine giusto operare una estensione, per gli stessi motivi che sostengono il presente disegno di legge, della disposizione della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, che riguarda gli impiegati pubblici eletti.

Siamo certi che il Senato, considerate le motivazioni e le ragioni sopraesposte, valuterà le obiettive esigenze che abbiamo ritenuto di interpretare e di corrispondere e confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, e dalla legge 2 aprile 1968, numero 491, è modificato come segue:

« Ai Sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi, dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

- 1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 45.000;
- 2) comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti, fino a lire 90.000;
- 3) comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti, fino a lire 145.000;
- 4) comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti, fino a lire 200.000;
- 5) comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti, oppure capoluogo di provincia, fino a lire 230.000;
- 6) comuni da 50.001 fino a 100.000 abitanti, oppure con più di 30.000 abitanti se capoluogo di provincia, fino a lire 275.000;
- 7) comuni da 100.001 fino a 250.000 abitanti, oppure con più di 50.000 abitanti se capoluogo di provincia, fino a lire 330.000;
- 8) comuni da 250.001 fino a 500.000 abitanti, fino a lire 385.000;
- 9) comuni oltre i 500.000 abitanti, fino a lire 440.000.

L'indennità suddetta è corrisposta per 13 mensilità annue e qualora non venga attribuita al Sindaco può essere assegnata, nei limiti indicati, all'assessore anziano o delegato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, numero 208, modificato dall'articolo 2 della

legge 9 febbraio 1963, n. 148, e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 491, è modificato come segue:

« All'Assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore all'ottantacinque per cento di quella assegnata al Sindaco.

Agli assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, e sempre nel modo indicato dall'articolo 1, può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al settantacinque per cento di quella assegnata al Sindaco ».

Art. 3.

I limiti massimi dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, saranno elevati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 4.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è così modificato:

« I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunte provinciali, Assessori provinciali, Sindaci e assessori di capoluogo di Provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Presidenti di Enti e di aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 100 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».

Art. 5.

Agli assessori comunali dei Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti ed ai consiglieri comunali e provinciali di tutti i Comuni e di tutte le Province può essere concessa una indennità di presenza per ogni riunione di Giunta, di Consiglio e di Commissione consiliare da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1 e comunque in misura non superiore alle lire 10.000, oltre alle spese di viaggio, nell'ambito del territorio di ciascun ente locale, per coloro che risiedono fuori del capoluogo.